(N. 308)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico ed amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 18 dicembre 1953 (V. Stampato N. **303**)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(PELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 24 DICEMBRE 1953

Concessione di sovvenzioni straordinarie a favore delle Opere nazionali per gli invalidi di guerra e per gli orfani di guerra per l'esercizio finanziario 1950-51 e precedenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 251.800.000 a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra ad integrazione del bilancio dell'esercizio finanziario 1949–50 e di un contributo straordinario di lire 1.655.000.000 a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra ad integrazione dei bilanci degli esercizi finanziari 1949–50 e 1950–51.

Art. 2.

Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 1 viene provveduto con un'aliquota delle maggiori entrate accertate con la legge 4 novembre 1951, n 1196 (terzo provvedimento di variazioni di bilancio per l'esercizio 1950–51) in applicazione delle disposizioni della legge 13 marzo 1953, n 151.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)